

REPERTORIO N^ 51494

RACCOLTA N^ 25634

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il 16 ottobre 2020 (sedici ottobre duemilaventi) in San Miniato, Ponte a Egola, via Bachelet, 10, nel mio studio Innanzi a me ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distretto di PISA;

SONO PRESENTI

- MAZZEI STEFANO, nato a Portoferraio il giorno 6 luglio 1963, residente a Calle Barcelona 1, rb. Santa Barbara D5 -35100 Playa del Inglés LAS PALMAS (Spagna), imprenditore, codice fiscale MZZ SFN 63L06 G912Y, con domicilio eletto in Italia in Via Elbano Gasperi 34 57037 Portoferraio
- RISTORI RICCARDO, nato a Piombino il giorno 25 agosto 1971, residente a Castagneto Carducci, Donoratico, località Cerreta n. 59/a, medico, codice fiscale RST RCR 71M25 G687U
- BIASCI DANIELE, nato a Cascina il giorno 26 settembre 1957, residente a Cascina, Via Barca di Noce n. 88, formatore primo soccorso, codice fiscale BSC DNL 57P26 B950V
- MAGNOLFI FRANCESCA, nata a Pisa il giorno 9 aprile 1969, residente a Cascina, Via Barca di Noce n. 88, veterinaria, codice fiscale MGN FNC 69D49 G702Z
- COLAVITA MASSIMO, nato a Roma il giorno 27 febbraio 1975, residente a Cecina, via C. Ginori n. 52d, infermiere, codice fiscale CLV MSM 75B27 H501T
- MANCINI ELENA, nata a Cecina il giorno 2 luglio 1978, residente a Castagneto Carducci, Donoratico, Loc. Cerreta n. 59/a, medico, codice fiscale MNC LNE 78L42 C415E
- FRANCESCA (cognome) LUCA (nome), nato a Siena il giorno 19 maggio 1974, residente a Pisa, via Silvestri n. 6, dottore commercialista, codice fiscale FRN LCU 74E19 I726Y

Dell'identità personale dei costituiti che dichiarano di essere cittadini italiani, io notaio sono certo.

Le parti, mi chiedono di ricevere quest'atto col quale conven-gono quanto segue:

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita tra i componenti l'Associazione senza fini di lucro denominata "Italian Academy of Rescue and Resuscitation" identificata di seguito con la sigla IARR. Dichiarano i costituiti che l'associazione nasce dalla precedente esperienza della IARR (International Academy of Rescue and Resuscitation), associazione scientifica senza scopo di lucro, C.F. 97794139589 e P.IVA 12843161006 con sede a Roma e costituita il 4 aprile 2014 con scrittura privata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Roma. Gli attuali soci (con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12/10/2020) hanno deciso all'unanimità di dare vita ad una nuova realtà e successivamente sciogliere l'International Academy of Rescue and Resuscitation, una volta ricevuto



REGISTRATO A

PISA

CON INVIO TELEMATICO

il 21/10/2020

al n. 8708

Serie 1T

con € 200,00



l'accreditamento da parte del Ministero della Salute, operazione necessaria per aderire alle direttive richieste dallo stesso Ministero al fine dell'iscrizione nell'elenco delle Società scientifiche nazionali. L'associazione potrà avvalersi anche del Know-how, acquisito durante l'intensa attività svolta negli ultimi anni, della International Academy of Rescue and Resuscitation.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in comune di Castelfranco di Sotto. L'indirizzo è via Dei Mille, n. 20.

ARTICOLO 3

Gli scopi, la durata e le norme di funzionamento dell'Associazione sono regolati dallo Statuto sociale che, composto di 27 (ventisette) articoli, approvato dai componenti è riportato in calce al presente atto.

ARTICOLO 4

Vengono eletti a comporre il primo Consiglio Direttivo, fino al 31.12.2021, i soci fondatori:

FRANCESCA LUCA come sopra generalizzato con la qualifica di presidente

MANCINI ELENA, come sopra generalizzata (medico) con la qualifica di vice presidente,

COLAVITA MASSIMO, come sopra generalizzato (infermiere) con la qualifica di consigliere

BIASCI DANIELE, come sopra generalizzato (formatore nazionale BLS) con la qualifica di consigliere segretario/tesoriere.

Tutti i nominati dichiarano di accettare l'incarico loro conferito.

Il patrimonio iniziale (fondo comune) è pari ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) conferito in denaro dai soci fondatori.

Per l'anno 2020 viene stabilito che la quota associativa sarà gratuita.

ARTICOLO 5

Tutte le spese del presente atto, annesse, connesse e dipendenti, comprese le relative imposte, sono a carico dell'Associazione.


I sottoscritti tutti, acquisite le informazioni fornite da me notaio ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, per la trasmissione a tutti gli uffici competenti e la conservazione nei termini di Legge.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO
"Italian Academy of Rescue and Resuscitation"

IARR

Art. 1 - Denominazione

È costituita la "Italian Academy of Rescue and Resuscitation". Qualora l'associazione venga iscritta nel registro degli enti del terzo settore la denominazione diverrà "Italian Academy of Rescue and Resuscitation ETS".



L'associazione e i suoi legali rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno alcun carattere partitico e o politico e devono mantenere in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico. L'associazione non ha scopo di lucro né finalità di rappresentanza sindacale, pertanto non potrà svolgere sia direttamente che indirettamente attività imprenditoriali né partecipare ad esse, con eccezione di quelle svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM), né svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale. L'Associazione libera, apolitica, apolitica, volontaria, di utilità sociale, con valenza nazionale riunisce tutti coloro che a vario titolo, nella propria disciplina sanitaria tra quelle di seguito elencate, possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in ambito umano e veterinario:

Anestesia e rianimazione

Cardiologia

Chirurgia generale

Malattie dell'apparato respiratorio

Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

Medicina dello sport

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza

Medicina fisica e riabilitazione

Medicina interna

Organizzazione dei servizi sanitari di base

Ortopedia e traumatologia

Pediatria

Sanità animale

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede legale all'interno di detto comune senza che questo costituisca variazione del presente statuto.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.


Art. 4 - Scopi

L'Associazione promuove lo sviluppo scientifico e culturale nel campo delle discipline di cui all'Art 1 e persegue finalità di utilità sociale nell'interesse generale, con l'obiettivo di diffondere la cultura del soccorso e della sicurezza a favore della Comunità, con principale riferimento alla gestione delle emergenze sanitarie extra-ospedaliere, in particolare per i soccorritori che a vario titolo operano in ambiente ac-

quatico (mare, fiumi, laghi e acque confinate) al fine di ridurre il numero degli incidenti da annegamento e aumentare la percentuale di sopravvivenza delle vittime di sindrome da sommersione, perseguendo nello specifico i seguenti scopi:

1. Promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel settore dell'Emergenza, della Sicurezza, del Primo Soccorso e Salvataggio anche attraverso la divulgazione di pubblicazioni e di periodici specialistici;
2. Promuovere la cultura e l'educazione al soccorso, in particolare sulla rianimazione cardio-polmonare e sull'uso dei presidi sanitari al Primo Soccorso e Salvataggio.
3. Lo sviluppo e la ricerca, anche progettuale per la realizzazione di standard e procedure, rivolte a programmi formativi per l'addestramento di tutti i soggetti che a vario livello sono impegnati nel Primo Soccorso e Salvataggio, in particolare che operano nella Protezione Civile, nell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera, nella ricerca e recupero di persone.
4. Promuovere la prevenzione e la sicurezza in ogni luogo, sia di lavoro, che domestico;
5. Promuovere l'efficacia, l'efficienza e il miglioramento continuo delle linee guida e della qualità della formazione continua a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell'Emergenza, del Primo Soccorso e Salvataggio, anche in collaborazione con le Istituzioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e con tutti gli organi preposti delle normative vigenti, Facoltà universitarie, le Società scientifiche, le Istituzioni, Scuole o Agenzie didattiche sia pubbliche che private che operano in ambito sanitario e/o della sicurezza, gli Ordini professionali e i Collegi delle professioni sanitarie, infermieristiche, gli organismi e le Associazioni del volontariato e della Protezione Civile;
6. L'organizzazione e lo svolgimento di congressi e convegni, nonché corsi, incontri di studio o di ricerca di qualsiasi genere ed indirizzo, mostre, manifestazioni ed eventi in genere a carattere tecnico, scientifico, culturale e divulgativo relative allo scopo associativo, per personale sanitario e per chi non appartiene alla professione sanitaria;
7. Promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina (ECM);
8. Approfondire gli aspetti deontologici e giuridici delle discipline; e proporre procedure e regole di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale;
9. Istituire premi, borse di studio e finanziamenti per la ricerca;
10. Prevedere sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

L'Associazione, coerentemente a quanto sopra potrà acquisire partecipazioni e associarsi con enti, organizzazioni e società



scientifiche aventi scopi analoghi e complementari.

Art. 5 - Soci

L'Associazione prevede l'ammissione secondo i criteri di non discriminazione personale e non discriminazione in relazione al luogo di lavoro (Decreto Ministero della Salute 31 Maggio 2004 - G.U. N. 153 del 2 luglio 2004). Possono essere ammessi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

L'ammissione dei Soci, ad esclusione di quelli "onorari", è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

La morosità nel pagamento delle quote sociali per oltre 2 anni, comporta l'automatica decadenza della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio, persa per qualsiasi ragione, può essere riacquisita secondo le stesse modalità previste dalla prima ammissione.

La qualifica di Socio è personale e non trasferibile.

I Soci non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione delle quote versate neppure allo scioglimento dell'associazione.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

A. Ordinari

B. Aggregati, affiliati;

C. Sostenitori, istituzionali;

D. Fondatori;

A) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Ordinario", i laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche:

1. in possesso del titolo di specialista specificati nell'elenco di seguito o di altro titolo equivalente, italiano o estero, nei campi delle discipline indicate all'Art. 1:

- Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore
- Chirurgia generale
- Malattia dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
- Medicina di comunità e delle cure primarie
- Medicina di emergenza ed urgenza
- Medicina fisica e riabilitativa
- Pediatria
- medicina veterinaria.

2. I medici e gli infermieri in formazione e i dottorandi in nelle specialità specificate al punto precedente o in altro titolo equivalente, italiano o estero, nei campi della disciplina indicate all'Art. 1.

I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

B) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di

"Socio Aggregato", i laureati in Medicina e Chirurgia o in Scienze infermieristiche non specializzati nelle voci indicate al primo punto, e i laureati in Medicina Veterinaria.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo ma non passivo.

C) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Affiliato" coloro che:

- esercitano professioni non sanitarie, con interessi professionali nei campi delle discipline indicate all'Art. 1 (tecnici sanitari);
- gli operatori non sanitari che hanno svolto un corso sul primo soccorso (soccorritori occasionali);
- personale addetto al soccorso e al salvataggio (soccorritori professionali);
- Istruttori e/o formatori abilitati all'insegnamento del primo soccorso e/o salvataggio riconosciuti e/o accreditati da Ente pubblico (Stato, Ministero, Regione, Università);

Il Consiglio Direttivo dovrà valutare le richieste di adesione dei "Soci Affiliati" chiedendo l'eventuale documentazione che ne comprovi i requisiti, respingendo quelle in cui l'interesse per la disciplina non sia esplicito ed evidente, o la cui inerenza con l'affiliazione a IARR non sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

I soci affiliati hanno diritto di elettorato attivo ma non quello passivo.

D) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Sostenitore" persone fisiche o giuridiche che elargiscono contributi facoltativi promozionali, la cui accettazione viene sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo in rispetto anche di quanto disposto dal Codice Etico.

I Soci Sostenitori non hanno diritto elettorato attivo o passivo.

E) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare come "Socio Onorario IARR" quelle persone che abbiano arrecato importanti contributi alla disciplina o all'Associazione. La designazione deve essere confermata dall'Assemblea dei Soci.


La carica di Socio Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione.

I soci onorari hanno il diritto di elettorato attivo ma non quello passivo

F) Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità.

I soci Fondatori hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

G) Sono Soci Istituzionali i soggetti giuridici pubblici e privati (Enti, Associazioni, Società) che condividono gli scopi di IARR e deliberano di aderirvi. Ai fini dello svolgimento dell'attività associativa sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato.



I Soci Istituzionali non hanno elettorato attivo o passivo.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Comitato Scientifico;
5. Rappresentanti regionali.

Tutti i membri aventi diritto di voto degli organi sociali sopra indicati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di IARR, pena decadenza, non possono ricoprire contemporaneamente, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttivo, cariche regionali o nazionali in altre Società o associazioni Scientifiche né possono assumere il ruolo di responsabile scientifico o organizzativo di eventi formativi e/o scientifici che il Consiglio Direttivo, legittimato a concedere le autorizzazioni, dovesse considerare in conflitto di interesse con l'attività di IARR.

Coloro che ricoprono cariche sociali devono dichiarare l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'associazione e sottoporre la questione al Comitato Etico di cui all'art. 16.

Art. 7 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative annue. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria, secondo i termini di legge e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci per posta ordinaria o per e-mail, oppure mediante pubblicazione sulla Rivista o sul portale dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per le modifiche dello Statuto per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti in prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'associazione si applica l'art. 21 c.c. Ogni socio con elettorato attivo ha diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe.

La modalità di espressione del voto può avvenire anche mediante voto on line a scelta del Consiglio Direttivo, tramite l'utilizzo di strumenti informatici, garantendo la segretezza del voto e l'identificazione del Socio votante. In caso di voto on line o con altre modalità per l'elezione dei rappresentanti degli organi sociali il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale che provvederà a verificare le candidature e lo svolgimento delle votazioni secondo quanto previsto dal Regolamento.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- indirizzi generali della vita associativa;
- approvazione dei bilanci d'esercizio; sia preventivi che consuntivi;
- determinazione su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote annuali dell'Associazione per l'anno solare successivo;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione del Revisore dei Conti;
- revoca di consigliere con deliberazione motivata su proposta del Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai soci aventi diritto di voto secondo le modalità sopra esposte;
- nomina, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, dei soci onorari;
- approva il codice etico.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- richiesta modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- richiesta di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal Presidente. In assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente.

Art. 8 - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri tutti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2021.

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore a 2 (due).

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima riunione utile dopo l'elezione, appositamente convocata dal Consigliere Anziano, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.



Il Presidente ha facoltà di invitare e far partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soggetti (siano essi consulenti, personale e/o collaboratori dell'associazione o soci) che lo stesso ritenga utili o necessari in relazione all'Ordine del Giorno da trattare.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno dei Consiglieri subentrerà il primo dei consiglieri non eletto.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica revoca dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere;
- redige il Regolamento dell'Associazione e vi apporta eventuali modifiche;
- predispone il bilancio d'esercizio su indicazione del Tesoriere;
- approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'entità delle quote sociali annuali da proporre all'Assemblea;
- delibera sulla creazione e cancellazione di comitati, commissioni e gruppi di lavoro;
- assume l'organizzazione del Congresso Nazionale della Associazione, nell'ambito del suo mandato;
- individua le pubblicazioni dell'Associazione, ne nomina i direttori e il comitato editoriale, e ne verifica l'operato;
- redige e propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- nomina il responsabile delle commissioni scientifiche;
- nomina il responsabile del comitato dei congressi;
- propone all'assemblea la revoca motivata dei Consiglieri;
- delibera convenzioni e contratti con Enti ed associazioni pubbliche o private, che comunque non possono avere validità temporale superiore alla scadenza del proprio mandato.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

I legali rappresentanti e gli amministratori dell'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudizio in relazione all'attività dell'associazione.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, ha la Rappresentanza Legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e agli atti che impegnano l'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. Predisporre la relazione annuale sulle attività dell'associazione.

È coadiuvato dal Vice Presidente e si avvale dell'apporto dell'Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. Può delegare singole funzioni di sua competenza al Vice-Presidente dandone informazione in sede di Consiglio Direttivo che ne prende atto trascrivendo il contenuto della delega nel verbale della riunione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dura in carica quattro anni, ed è immediatamente rieleggibile al massimo per due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente, si procederà a nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Per tutte le Obbligazioni Sociali risponde soltanto l'Associazione con il suo Patrimonio, salvo il disposto dell'art. 38 c.c..


Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art.10 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea Ordinaria, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. Redige, conserva ed aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle Assemblee, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente. Il Segretario svolge funzioni anche di Tesoriere occupandosi dell'Amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali, contabili, di quelli fiscali, redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione e alle spese.

Art. 11 - Revisore dei Conti

Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, può essere nominato un Revisore Unico a cui affidare il controllo legale dei conti. Il Revisore Unico dovrà essere scelto tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero



della Giustizia. Ove nominato il Revisore Unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rinnovabile. Non può essere nominato alla carica di Revisore Unico, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il Revisore Unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

Il Revisore Unico relaziona sui risultati del controllo legale dei conti in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 12 - Vice Presidente

Sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, come dal precedente articolo 9, ed espleta funzioni da esso delegate, con apposito atto scritto. Il Vice Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice su proposta del Presidente.

Art. 13 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Ha la finalità di supportare il Presidente nel definire l'ordine del giorno e di coordinare le attività del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Comitati Tecnico-Scientifici, Commissioni e Gruppi di Lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire e cancellare Comitati Tecnico-Scientifici, commissioni e gruppi di lavoro, che si occupano di quanto attiene alla ricerca, alla formazione ed in genere all'attività scientifica nelle discipline del Primo Soccorso e delle Emergenze Sanitarie. Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi e le aree d'intervento di ogni gruppo e nomina i coordinatori tra i soci ordinari. I tempi di attività dei Comitati, delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono funzionali agli obiettivi e alle attività da svolgere. I membri delle commissioni e gruppi di lavoro possono non essere soci dell'associazione.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla, secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, la qualità delle attività scientifiche svolte dall'associazione e della produzione tecnico scientifica e svolge le seguenti funzioni:

- stabilisce la metodologia per la produzione di linee guida, buone pratiche cliniche, raccomandazioni, documenti di posizione;
- definisce le priorità nell'elaborazione di Linee Guida, Buone Pratiche Cliniche e altri documenti di contenuto scientifico;
- istituisce gruppi di lavoro ad hoc per l'elaborazione dei documenti;

- valuta i documenti scientifici prodotti e li sottopone per approvazione al Consiglio Direttivo;
- crea gruppi di ricerca ad hoc per la realizzazione di studi clinici o sperimentali;
- valuta update, survey e progetti di ricerca;
- collabora con il Comitato etico e controllo qualità e i Comitati tecnici al fine di implementare i documenti elaborati;
- valuta i feedback ottenuti dagli eventi e corsi circa la formazione effettuata al fine di aggiornare i documenti;
- collabora con il Comitato dei Congressi per l'elaborazione del programma;
- collabora con le redazioni delle riviste di settore;
- propone in approvazione entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo, Gruppi di studio che nascono dalla libera associazione di soci con specifiche e qualificate competenze che abbiano consistenza numerica e finalità scientifica in linea con gli obiettivi dell'associazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico e Scientifico verranno previste in un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Rappresentanza regionale

I rappresentanti regionali (uno per regione) possono essere invitati a partecipare alle Riunioni del Consiglio Direttivo qualora gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano di loro pertinenza.

Il rappresentante regionale ha le seguenti funzioni:

- A. recepisce le istanze di aggiornamento professionale e le proposte dei soci;
- B. invia ai vari Comitati tecnici proposte di loro pertinenza;
- C. coadiuva i Comitati tecnici nell'organizzazione degli eventi territoriali (corsi e convegni);
- D. collabora con il Consiglio Direttivo, per una diffusione efficace delle novità associative;
- E. coadiuva il Comitato Scientifico per l'elaborazione dei gruppi di lavoro o di ricerca;
- F. fornisce feedback continui sui documenti associativi sulla qualità della formazione erogata;
- G. diffonde le iniziative, aumentando la capacità di interazione dell'Associazione nella Regione tramite la Rete.

I Rappresentanti Regionali non hanno autonomia finanziaria.

I Rappresentanti Regionali, durano in carica 4 (quattro) anni, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente entro 30 giorni dal suo insediamento.

Le modalità di funzionamento dei Rappresentanti Regionali potranno essere previste in un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e che potrà anche essere personalizzato in caso di specifiche necessità o esigenze.

Art. 16 - Comitato Etico e di controllo qualità

Il Comitato Etico e controllo qualità è composto da un numero

di membri, anche esterni all'associazione, dispari e minimo di 3 nominati dal Consiglio Direttivo, di cui almeno un socio Fondatore. La nomina al Comitato Etico e controllo qualità è a tempo indeterminato, ma il Responsabile e i suoi membri possono essere revocati o sostituiti dal Consiglio Direttivo.

Sono Compiti del Comitato Etico e controllo qualità:

- elaborare e aggiornare il codice etico da far approvare all'Assemblea;
- definire la posizione dell'associazione negli ambiti della bioetica promuovendo su mandato del Consiglio Direttivo l'analisi etica di casi clinici di particolare rilevanza sul piano culturale e/o mediatico, la valutazione etica di linee-guida, la formazione in bioetica;
- fornire consulenza al Comitato Scientifico e alle altre strutture associative nei temi della bioetica;
- gestire, secondo quanto disposto dal Codice Etico e dal relativo regolamento attuativo approvato dal Consiglio Direttivo, la trasparenza sui Conflitti di Interesse;
- fornire pareri all'apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo in merito alle presunte infrazioni del Codice Etico o del Regolamento sul Conflitto d'Interessi pronunciandosi sia nel merito della presunta violazione sia sul livello della gravità della stessa;
- elaborare ed aggiornare l'elenco dei periti;
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci Onorari.

Art. 17 - Trasparenza delle attività

Al fine di dare la massima trasparenza sulle attività associative dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet dell'associazione:


- 1) i bilanci preventivi e consuntivi;
- 2) tutti gli incarichi retribuiti;
- 3) tutte le attività scientifiche svolte e/o in corso.

Art. 18 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del revisore dei conti quando sia nominato un esperto esterno all'associazione in base a quanto disposto dall'articolo 11 dello statuto, e pertanto nessun compenso compete ai Soci che ricoprono cariche nell'Associazione. Ai predetti verrà riconosciuto il rimborso spese esclusivamente per le trasferte necessarie per partecipare alle varie riunioni degli organi dell'associazione.

Art. 19 - Requisiti per le cariche sociali

Non si possono candidare alle cariche sociali coloro che hanno riportato condanne penali, sono destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o cautelari, di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario. Decadono automaticamente dalle cariche sociali le persone che hanno riportato o riportano in corso di mandato condanne penali, o che sono destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o cautelari



che ne impediscano l'esercizio delle funzioni. Al momento dell'assunzione della carica dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione in merito nonché dovrà essere dichiarato ogni potenziale conflitto d'interessi, che verrà regolato e gestito secondo quanto previsto dal Codice Etico dell'associazione; in particolare per i legali rappresentati e amministratori è richiesto il non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse che siano in conflitto con gli scopi dell'associazione, ad eccezione del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Qualora un componente di qualsiasi organo sociale incorresse in una delle predette ipotesi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Presidenza.

Art. 20 - Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Beni di proprietà della Associazione.
- Fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.
- Contributi dei soci sostenitori quando ricevuti senza vincolo di spesa.
- Donazioni e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione nei limiti degli scopi di cui al precedente Art. 4.
- Fondi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti che possono esser vincolati con delibera assembleare a fondo di garanzia.

Le entrate per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote associative annuali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività sociali saranno finanziate attraverso tutte le fonti che tuttavia non prevedano conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), anche se garantite attraverso soggetti collegati. Le attività ECM

saranno sovvenzionate attraverso autofinanziamento e contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, compresi eventuali contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medicali, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, nonché del codice etico adottato dall'associazione.

Art. 21 - Anno sociale e rendiconto economico-finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea entro i successivi quattro mesi. Al fine di dare la massima diffusione e divulgazione del bilancio associativo, e fermo restando la sua predisposizione da parte degli organi competenti entro il 30 marzo di ogni anno, l'assemblea dei soci può procedere all'approvazione del bilancio stesso nell'assemblea dei soci che si tiene in concomitanza con il Congresso Annuale dell'associazione. I libri dell'Associazione e la documentazione amministrativa sono conservati a cura del Presidente in carica presso la Sede legale dell'associazione. I soci hanno diritto di prenderne visione.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di un accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'Associazione.

Art. 23 - Modifica statuto e scioglimento dell'associazione

La delibera per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento l'assemblea che nomina i liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, che salvo diversa destinazione imposta dalla legge, saranno di fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art 9 del DLGS 117/2017.

Art. 24 - Verbali Assemblee e Verbali Consiglio Direttivo

Le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo saranno annotate su apposito libro numerato e vidimato dal presidente e segretario prima della sua utilizzazione.

Il libro è istituito al fine di dare certezza agli Associati e ai terzi dei nomi dei componenti in carica dei vari organi sociali, dei legali rappresentanti e di ogni fatto o atto rilevante per la vita dell'Associazione.

Pertanto le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo non produrranno effetto alcuno nei confronti dei Soci e di terzi sino a che non siano state trascritte sul libro di cui sopra.

Il verbale delle delibere assembleari di modifica dello Statu-

to e di scioglimento dell'Associazione dovranno essere adottate per atto pubblico in caso di associazione riconosciuta oppure per semplice scrittura privata registrata in caso di associazione non riconosciuta e, come le altre, trascritte sul libro suddetto.

I verbali del Consiglio Direttivo verranno inviati ai Consiglieri per via informatica e, ottenuta per la stessa via la loro esplicita approvazione, verranno resi pubblici sul sito web dell'Associazione. L'approvazione formale avverrà invece in occasione del successivo Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Regolamenti dell'Associazione

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo dovrà emanare tutti i regolamenti attuativi e di funzionamento previsti dai vari articoli del presente statuto.

Art. 26 - Norma transitoria

Gli Organi sociali in carica al momento dell'accREDITAMENTO della associazione da parte del Ministero della Salute, svolgeranno le rispettive funzioni fino alla scadenza del mandato in corso. La prima assemblea elettiva successiva provvederà al loro rinnovo secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, al DLgs 117/2017 ed al Regolamento interno dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti che l'hanno approvato.

Scritto in parte con macchina elettronica da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su otto fogli per pagine trentadue circa e sottoscritto alle ore 10,23 (dieci e ventitre).

Firmato: Elena Mancini, Riccardo Ristori, Massimo Colavita, Biasci Daniele, Francesca Magnolfi, Stefano Mazzei, Luca Francesca.

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO SEGUE SIGILLO

CERTIFICO IO ROBERTO ROSSELLI NOTAIO IN SAN MINIATO (DISTRETTO DI PISA) CHE LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA N°8 (OTTO) FOGLI È CONFORME ALL'ORIGINALE.

PER USO SGRAVIO IMPOSTE ALLA PARTE
SAN MINIATO, LI'21 OTTOBRE 2020

